

VERBALE DI ACCORDO
BANCA MONTE PARMA S.p.A.
Art. 4 e 24 L. 223/91

Oggi 15 luglio 2014 presso la Regione Emilia Romagna alla presenza di Elio DE LEO si sono incontrati:

BANCA MONTE PARMA S.p.A. nelle persone di Alfio Filosomi, Bruno Bossina, Patrizia Ordasso, Giuseppe Moretti, Antonio Federighi e Cristina Bonzano

Le OO.SS. aziendali e territoriali assistite dalle segreterie nazionali nelle persone di Anna Raffaini (FISAC/CGIL), Giuseppe Milazzo (FABI), Caterina Dotto (FIBA/CISL), Valeria Cavrini (UILCA), Armando Della Bella (DIRCREDITO – FD) e Andrea BACCOLINI (Unità Sindacale FALCRI – SILCEA)

Premesso che

- Il 17 aprile 2014 era stata aperta una procedura di mobilità che, dopo l'esito negativo in sede aziendale, aveva visto un primo incontro in Regione il 2 luglio 2014, come da verbale allegato;
- Il 14 luglio le Parti hanno raggiunto accordi (allegati) relativi alla procedura di mobilità ed all'armonizzazione dei trattamenti;


Le Parti

Convergono di aver esaurito con esito positivo la procedura di cui sopra e considerano gli accordi allegati parte sostanziale ed integrante del presente accordo.

Regione Emilia Romagna



Banca Monte Parma S.p.A.



OO.SS.

FIBA CISL



FIBA CISL BMS




DIRCREDITO



FABI



FISAC CGIL




UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI SILCEA

5/10/14

ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE



In Milano, il 14 luglio 2014

- BANCA MONTE PARMA S.p.A. (di seguito anche Banca);
- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)

e

- le Segreterie Nazionali, le Delegazioni di Gruppo e gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

premesso che

- nell'ambito della procedura ex artt.4 e 24 L. 223/1991, conclusa con esito negativo in sede aziendale e proseguita presso la Regione Emilia Romagna, in data 2 luglio 2014, si è definito che Banca Monte Parma, le OO.SS. aziendali e territoriali assistite dalle Segreterie Nazionali si incontrassero, anche alla presenza delle Delegazioni di Gruppo, "per individuare una proposta di accordo prima della prevista nuova convocazione in Regione del 15 luglio 2014 [...], ovvero sottoscrivere, in tale sede, il verbale di mancato accordo";
- il Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014 ha individuato "la sede di Gruppo quale unica sede di confronto idonea a: ... negoziare quanto attribuito dalle normative di legge e/o di contratto per il secondo livello di contrattazione";
- in applicazione del citato Protocollo le Parti hanno concordato di applicare gli accordi di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo al Personale di Banca Monte Parma, di regolare le materie che, a seguito della disdetta comunicata da Banca Monte Parma e dalla Capogruppo, non risultano più regolate presso la Banca nonché di disciplinare quant'altro contenuto nel presente accordo;
- si é pertanto giunti alla definizione del presente accordo di armonizzazione che integra e completa ad ogni conseguente effetto l'accordo di chiusura della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91 e che sarà, unitamente a detto accordo, sottoposto alla Regione Emilia Romagna per ratifica nel corso del previsto incontro del 15 c.m. a definizione della citata procedura di cui alla L. 223/1991;

1/1/14

UGL CREDITO
P. R. P.

SINFUB
M. P.

si conviene quanto segue:

FABI
 FISAC
 UGL CREDITO
 FIBA
 SINFUB
 M. P.

526 6560

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al fine di consentire la piena integrazione nel Gruppo, con decorrenza dal 1° maggio 2014, sarà applicata al Personale dipendente della Banca la complessiva normativa di Gruppo applicata al Personale di nuova assunzione presso le Società del Gruppo, così come definita, tra l'altro, dal Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012 e dagli accordi 26 marzo 2014 e 6 maggio 2014;
3. saranno altresì attuate le disposizioni in materia di riduzione di orario/sospensione delle attività previste dal citato Protocollo come modificato dall'accordo 6 maggio 2014, con riproporzionamento del numero di giornate da fruire in funzione del periodo di applicazione del citato Protocollo al personale di BMP pari a n.:
 - 2 giornate per il personale appartenente alle Aree professionali o al 1°/2° livello retributivo dei Quadri direttivi;
 - 3 giornate per il personale appartenente al 3°/4° livello retributivo dei Quadri direttivi;
 - 4 giornate per il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti, tenendo conto di quanto già eventualmente fruito a tale titolo da parte del Personale a partire dal 1° gennaio 2014;
4. al personale della Banca già beneficiario alla data del 30 aprile 2014 di una o più delle voci "quota extra standard dell'ex premio di rendimento", "assegno di gennaio" e "assegno di anzianità ex art. 6 CIA" viene attribuito quale assegno ad personam non assorbibile (da ripartire per 13 mensilità):
 - per il personale beneficiario dell'"assegno di anzianità ex art. 6 CIA", dal 1° maggio 2014, l'equivalente rapportato ad anno di tale voce sulla base dell'anzianità al 30 aprile 2014, detratto l'importo relativo all'assegno di anzianità previsto dal CCNL sempre rapportato ad anno;
 - per il personale inquadrato sino al 2° livello retributivo dei quadri direttivi, l'equivalente del 100% della voce annuale "assegno di gennaio", a partire dal 1° gennaio 2015, calcolato sulla base dell'inquadramento del mese di aprile 2014; tale importo è ridotto al 75% per il personale beneficiario al 30 aprile 2014 dell'"assegno di anzianità ex art. 6 CIA";
 - se inquadrato al 3° o 4° livello retributivo dei quadri direttivi, a partire dal 1° maggio 2014, l'equivalente del 30% della voce annuale "quota extra standard dell'ex premio di rendimento" calcolato sulla base dell'inquadramento ed anzianità del mese di aprile 2014.

Alban

USC
Syrabus
Manu
P. 2014

Resta confermata per tutto il personale già beneficiario la quota relativa al periodo 1° gennaio – 30 aprile 2014 della voce annuale "quota extra standard dell'ex premio di rendimento" che sarà erogata nel corso del mese di febbraio 2015;

5. per l'assistenza sanitaria viene confermata, anche successivamente al 30 aprile 2014, la facoltà di iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, con applicazione delle complessive previsioni tempo per tempo vigenti;

6. per quanto attiene alla previdenza complementare viene confermata per il personale della Banca in servizio al 30 aprile 2014 l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro in essere a tale data e viene prevista l'aliquota del 2% dell'imponibile TFR per il personale di nuova assunzione ovvero per i dipendenti in servizio che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare che intendessero aderire ad uno dei Fondi Pensione di riferimento per il Gruppo, fermo quanto previsto dall'accordo 26 marzo 2014 per i lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento professionale;
7. le presenti intese avranno validità subordinatamente alla conclusione con esito positivo, presso la Regione Emilia Romagna, della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 di cui in premessa.

Banca Monte Parma S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISL


FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI/SILCEA



VERBALE DI ACCORDO ARTT. 4 E 24 L. 223/91



In Milano, il 14 luglio 2014

- BANCA MONTE PARMA S.p.A. (di seguito anche Banca);
- INTESA SANPAOLO S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)

e

- Le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

premesso che

- nell'ambito della verifica prevista dall'accordo 14 gennaio 2012 la Banca ha dichiarato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e sono conseguentemente state attivate le procedure di contratto, nonché quelle specificamente previste ai sensi degli art. 4 e 24 L. 223/91, per fronteggiare in forma specifica le ricadute anche occupazionali conseguenti alla necessità di conseguire comunque gli obiettivi economici auspicati di contenimento strutturale del costo del lavoro e di cost-income in linea con quello delle altre Banche del Gruppo;
- la citata procedura ex artt.4 e 24 L. 223/1991, conclusa con esito negativo in sede aziendale, è proseguita presso la Regione Emilia Romagna e, in tale sede, in data 2 luglio 2014, si è definito che Banca Monte Parma, le OO.SS. aziendali e territoriali assistite dalle Segreterie Nazionali si incontrassero, anche alla presenza delle Delegazioni di Gruppo, "per individuare una proposta di accordo prima della prevista nuova convocazione in Regione del 15 luglio 2014 [...], ovvero sottoscrivere, in tale sede, il verbale di mancato accordo";
- nell'ambito del citato percorso le OO.SS. hanno ripetutamente richiesto che, come praticato in precedenti occasioni, le previste riduzioni di personale potessero trovare soluzione anche attraverso iniziative di riduzione degli organici a livello di Gruppo;
- tenuto conto degli effetti determinatisi, a decorrere dal 1° maggio 2014, a seguito della disdetta comunicata dalla Banca congiuntamente alla Capogruppo con lettera del 17 aprile 2014, e di quanto stabilito nel presente accordo, le Parti evidenziano la persistenza di 28 eccedenze non gestibili in sede aziendale;

Milano

YGLS
FABI
Manu

FABI
Gloria

Autore Fed

Fisac
FABI


UILCA
Gloria

FIBACISL
Gloria

DIRCREDITO
UNISIL
Rubi

- in coerenza con i principi condivisi nel Protocollo delle Relazioni Industriali 24 febbraio 2014, le Parti confermano la volontà di avvalersi, con riferimento alle suddette eccedenze di Banca Monte Parma, degli strumenti di riduzione degli organici e di correlato contenimento del costo del lavoro definite a livello di Gruppo dall'accordo 27 marzo 2014, adeguando correlativamente gli obiettivi di riduzione degli organici ivi quantificati, nonché i termini temporali di applicazione dello stesso;
- si é pertanto giunti alla definizione del presente accordo di chiusura della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/91 e dell'accordo di armonizzazione, che saranno sottoposti alla Regione Emilia Romagna per ratifica nel corso del previsto incontro del 15 c.m. a definizione della citata procedura di cui alla L. 223/1991;

si conviene quanto segue:



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che, unitamente all'accordo di Gruppo del 27 marzo 2014 ed all'accordo di armonizzazione raggiunto in data odierna, individua gli strumenti e le relative misure che saranno utilizzate, anche in concorso tra di loro, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del costo del lavoro;
2. il numero di uscite previste all'art. 2 dell'accordo di Gruppo 27 marzo 2014, come modificato con accordo 14 maggio 2014, è incrementato di ulteriori 28 unità, raggiungendo il totale di 111, in relazione alla situazione di eccedenza determinatasi in Banca Monte Parma e altrimenti non gestibili in sede aziendale;
3. fermo restando quant'altro definito dall'accordo 27 marzo 2014, al fine di consentire le ulteriori adesioni:
 - a. il termine ultimo per l'inoltro delle richieste di risoluzione consensuale di cui ai punti 3. e 4. è posticipato al 6 ottobre 2014 e, in detti casi, sarà consentita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a decorrere dal 30 novembre 2014 o, se successivo, dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui decorre il trattamento pensionistico;
 - b. il termine per la cessazione obbligatoria dal servizio di cui al punto 5., è fissato al 30 novembre 2014 o dal giorno successivo alla maturazione del diritto a pensione, se successivo;
4. in conformità alle previsioni del citato accordo 27 marzo 2014, in riferimento alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, in caso di reintegrazione a seguito di accertata fondatezza dell'eventuale impugnazione del licenziamento intimato in applicazione delle intese aziendali di cui ai punti 4. e 5. dell'accordo 27 marzo 2014, prima che da parte di Banca Monte Parma sia data applicazione alla relativa specifica previsione della L. 223/91, le Parti si incontreranno tempestivamente per valutarne le conseguenze ed eventuali diverse soluzioni;
5. entro il 15 ottobre 2014 le Parti firmatarie si incontreranno per verificare il numero delle ulteriori domande di risoluzione consensuale di cui al punto 3. del presente accordo al fine di dar corso agli adempimenti di cui all'accordo di Gruppo del 27 marzo 2014;

Handwritten notes:
 d.uisw
 R.016 Adh.1

Handwritten notes:
 SIMFAB UGC
 Manua P.016

Handwritten notes:
 P.016 P.016

Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten signature:
 Andrea F...

Handwritten signature:
 Finac...
 P.016
 [Signature]

Handwritten signature:
 Ulla
 [Signature]

Handwritten signature:
 FIBAS...
 [Signature]

Handwritten signature:
 [Signature]

6. le presenti intese sono ad ogni effetto completate ed integrate da tutto quanto stabilito dall'accordo di Gruppo 27 marzo 2014 e dall'accordo di armonizzazione raggiunto in data odierna ed avranno validità subordinatamente alla conclusione con esito positivo, presso la Regione Emilia Romagna, della procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 di cui in premessa.

Banca Monte Parma S.p.A.

Antonio Fanti

Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

DIRCREDITO - FD

FABI

FIBA/CISI

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILGA

UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA

